

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

LEONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

per le cause di lavoro nella città di Roma si è arrivati a fissare l'udienza di prima comparizione fino a 60 mesi (5 anni), anziché a 60 giorni come previsto dalla legge, nonché a disporre rinvii anche di anno in anno, mentre in altri grandi centri italiani vengono sostanzialmente rispettati i tempi stabiliti dal legislatore;

innanzi al tribunale di Roma sono attualmente pendenti circa 72.000 cause di primo grado e 23.000 in secondo grado, e l'organico dei giudici conta 45 unità in primo grado e 23 in secondo grado;

tale situazione, già drammatica, si aggraverà ulteriormente a causa del progressivo e consistente afflusso di nuove cause conseguenti alla devoluzione del contenzioso del pubblico impiego e dei giudizi pendenti presso le ex sezioni distaccate, con consequenziale riduzione di fatto dell'organico;

la legge 11 agosto 1973 n. 533 impone, all'articolo 21, di munire gli uffici del personale necessario ad assicurare il rispetto dei termini stabiliti per la sollecita trattazione delle cause di lavoro, adeguando anno per anno l'organico in funzione delle necessità;

il mancato rispetto a Roma di una legge che viene normalmente applicata in altri grandi centri italiani concreta una ingiusta discriminazione vietata dagli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione, nonché dall'articolo 6 della Convenzione Internazionale per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, recepita dall'Unione europea con i trattati di Maastricht e di Amsterdam;

tale discriminazione è causa di ingiusti disagi per i cittadini romani e le loro famiglie (di fatto, nel complesso, oltre

500.000 persone, destinate ad aumentare per il sopraggiungere delle controversie del pubblico impiego) ad oggi interessati alla definizione delle cause di lavoro in corso;

con le risorse rese disponibili dalle recenti riforme i responsabili degli uffici di Roma, il Consiglio superiore della magistratura ed il ministero di Grazia e Giustizia potrebbero intervenire celermente per modificare l'attuale situazione —:

quali interventi il ministero di grazia e giustizia intenda mettere in atto per risolvere la iniqua situazione che vede i lavoratori di Roma discriminati di fronte ai lavoratori di altre zone d'Italia, in violazione delle norme costituzionali e della legge n. 533/1973 e per restituire agli stessi il diritto all'accesso alla giustizia del lavoro in tempi ragionevoli. (3-04073)

SELVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nelle ultime ore è aumentata la tensione fra Repubblica Popolare Cinese e Repubblica di Cina in Taiwan;

la Repubblica Popolare Cinese da tempo ha dislocato lungo la costa sud orientale del proprio territorio batterie di missili — almeno 800 — puntati verso la vicina Taiwan e si appresta a rafforzare questo apparato militare;

la Repubblica Popolare Cinese ha annunciato di essere in possesso di una bomba al neutrone;

Pechino ha intensificato le minacce nei confronti di Taiwan dopo le recenti dichiarazioni del Presidente taiwanese Lee Teng-hui il quale ha rivendicato per il suo paese il carattere di « entità statale », in contrasto con la posizione della Cina Popolare secondo la quale si tratta, invece, di una « provincia ribelle »;

si fanno sempre più insistenti le voci di un'azione militare della Repubblica Popolare cinese per impossessarsi di alcune isole appartenenti a Taiwan;

gli Stati Uniti hanno ribadito la loro politica favorevole a una soluzione pacifica della controversia che dal 1949 oppone Pechino a Taipei -:

quali passi il Governo italiano intenda intraprendere presso la Repubblica Popolare Cinese per evitare il ricorso alle armi;

quali iniziative si ritenga di dover adottare sul piano internazionale, d'intesa con le Nazioni Unite e l'Unione europea, per scongiurare le prospettive di un peggioramento della situazione in un'area di particolare importanza per il mantenimento della pace nel mondo. (3-04074)

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

BARRAL. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Per sapere - premesso che:

il decreto legislativo n. 114 del 1998, recante disposizioni sulla c.d. liberalizzazione del commercio, nel titolo II contiene, tra le altre, norme riguardanti i requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale;

l'articolo 5, comma 5, nello stabilire i requisiti professionali necessari per l'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare prevede, alla lettera *b*), il possesso dell'adeguata esperienza professionale maturata, almeno in un biennio, come esercente l'attività di vendita al dettaglio o all'ingrosso, ovvero come dipendente di impresa che svolge la propria attività commerciale nel settore alimentare, qualificato come addetto alla vendita o all'amministrazione;

tale disposizione sembrerebbe consentire ai soli dipendenti addetti alla vendita o all'amministrazione il conseguimento del requisito professionale richiesto;

tutto ciò costituirebbe una ingiustificata discriminazione nei confronti di co-

loro che svolgono nelle imprese alimentari altre mansioni (ad esempio la produzione, il confezionamento) e che ugualmente acquisiscono quell'esperienza e quelle conoscenze igienico-sanitarie, gestionali e tecnologiche che consentono loro di esercitare l'attività commerciale in proprio nel settore alimentare -:

se condivida la interpretazione restrittiva, sopra espressa, della disposizione contenuta nell'articolo 5, comma 5, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 114 del 1998;

se non intenda, comunque, adottare le opportune misure onde eliminare le possibili ambiguità interpretative della norma, consentendo anche agli altri addetti delle aziende alimentari, al pari di quelli alla vendita e all'amministrazione, possa essere riconosciuto il requisito professionale per l'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare. (5-06533)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

NAPOLI. - *Ai Ministri della pubblica istruzione e per la solidarietà sociale.* - Per sapere - premesso che:

l'articolo 47 del decreto legislativo n. 967 del 1999 trasferisce dalle province ai comuni l'assistenza scolastica per i ciechi ed i sordomuti;

a seguito dell'emanazione del citato decreto legislativo le amministrazioni provinciali delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia e Calabria rifiutano le erogazioni assistenziali nei confronti dei non vedenti e degli audiolesi, richiamando le responsabilità dei comuni, a loro volta impossibilitati ad intervenire per mancanza di adeguate risorse finanziarie;

si sta praticamente registrando la paralisi dell'assistenza educativa e formativa